

Ravenna, 3 febbraio 2010

Circolare n. 08/10

OGGETTO: Dichiarazione annuale IVA

L'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del Direttore del 15/01/2010, ha approvato i nuovi modelli, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all'anno 2009 da presentare nell'anno 2010 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. In particolare quest'anno è stato introdotto il c.d. Modello IVA base, ossia una versione semplificata della dichiarazione annuale, da usare in allegato a Unico.

Considerati i termini di presentazione in via telematica delle dichiarazioni annuali, fissati al 30/09/2010, riteniamo opportuno approfittare dei controlli per la predisposizione della comunicazione dati IVA per preparare anche la dichiarazione annuale IVA.

Tutti coloro che si rivolgono allo Studio per l'invio delle dichiarazioni sono, quindi, pregati di restituirci compilati entro il 15/02/2010, oltre al modello della comunicazione dati IVA, anche quello della dichiarazione annuale IVA o IVA base, che inviamo in allegato.

Al fine di poter riscontrare eventuali anomalie/errori nella compilazione dei modelli, Vi preghiamo inoltre di farci pervenire:

- la stampa del riepilogo annuale dati IVA, dalla quale risultano le operazioni svolte nel corso dell'anno per le singole causali;
- le liquidazioni periodiche;
- F24 relativi ai versamenti periodici IVA.

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA BASE

Il modello di **dichiarazione annuale IVA BASE/2010**, concernente l'anno d'imposta 2009, è una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA/2010 e può essere utilizzato, in alternativa al predetto modello, dai contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione annuale IVA nel modello UNICO 2010.

Soggetti che possono utilizzare il modello

Il modello IVA BASE/2010 può essere utilizzato dai soggetti IVA, sia persone fisiche sia soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel corso dell'anno:

- hanno determinato l'imposta dovuta o l'imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina IVA e, pertanto, **non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali IVA** quali, ad esempio, quelli previsti dall'articolo 34 per gli agricoltori o dall'articolo 74-ter per le agenzie di viaggio;
- hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all'articolo 34-bis;
- **non hanno effettuato operazioni con l'estero** (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all'esportazione ed importazioni, ecc.);

- non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell'imposta avvalendosi dell'istituto del plafond di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 28 del 1997;
- non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.

Soggetti che non possono utilizzare il modello

Il modello IVA BASE/2010 non può essere utilizzato:

- dai soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile organizzazione ovvero che si avvalgono dell'istituto della rappresentanza fiscale o dell'identificazione diretta;
- dalle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi;
- dai soggetti tenuti ad utilizzare il modello F24 auto UE;
- dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti IVA sottoposti a procedura concorsuale;
- dalle società che hanno partecipato ad una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo di cui all'articolo 73.

STRUTTURA DEL MODELLO IVA BASE

Il modello di dichiarazione IVA base è costituito da un modulo, **composto dai quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL e VT**. I dati relativi alla determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta devono essere indicati nel quadro RX di UNICO 2010.

Le opzioni e le rovoche previste in materia di IVA e di imposte sui redditi devono essere comunicate utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA 2010, da presentare nell'ambito della dichiarazione unificata. A tal fine è prevista nel frontespizio del modello UNICO 2010 una specifica casella la cui barratura consente di segnalare la presenza del quadro VO.

I contribuenti con contabilità separate (art. 36) devono presentare un modulo per ogni contabilità separata. I quadri VH e VT, nonché la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL vanno compilati una sola volta sul primo modulo, indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività.

Il modello base, rispetto al modello ordinario, è così strutturato:

- versione ridotta del quadro VA del modello ordinario, dal quale sono stati eliminati i dati che riguardano la partecipazione a operazioni straordinarie, le società di gestione del risparmio;
- versione alleggerita del quadro VE, dove è stata soppressa la sezione 1 riservata agli agricoltori che adottano il regime speciale;
- quadro VF dedicato agli acquisti effettuati e per calcolare l'Iva ammessa in detrazione;
- versione ridotta del quadro VJ riservata alle operazioni interne con applicazione del reverse charge;
- quadro VH per indicare il riepilogo delle liquidazioni eseguite nel corso dell'anno (nel modello ordinario il quadro VH è composta anche da una seconda sezione dove vengono indicati i "Versamenti immatricolazione auto UE" che nel modello base non c'è);

Rispetto alla versione integrale, nel modello base mancano:

- il quadro VC (utilizzo del plafond);
- il quadro VD (società di gestione del risparmio);
- i quadri riservati ai soggetti che partecipano alla liquidazione Iva di gruppo;
- il quadro VX (il saldo dovrà essere infatti indicato in RX di Unico).

Le modalità di presentazione del modello Iva base sono le stesse previste per la presentazione annuale IVA 2010 **insieme al modello Unico**, esclusivamente in via telematica, entro il **30 settembre 2010**.

Il versamento del saldo annuale Iva dei contribuenti che presentano la dichiarazione unificata può essere effettuato:

- in unica soluzione entro il 16 marzo 2010;
- in unica soluzione entro la scadenza dei versamenti di Unico 2010 (16 giugno, o dal 17 giugno al 16 luglio 2010), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo 2010;
- a rate di pari importo dal 16 marzo 2010 (e non oltre il 16 novembre) e sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (ossia 0,33% per la seconda, 0,66% per la terza, ecc.);
- a rate dalla data di pagamento in base all'Unico 2010, maggiorando prima l'importo con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo 2010 e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

La **presentazione “in via autonoma”** (cioè in forma non unificata) del modello di dichiarazione IVA relativo all'anno 2009 (modello IVA/2010) è prevista soltanto per alcune categorie di contribuenti, quali:

- le società di capitali e gli enti soggetti ad IRES con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare e i soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2009;
- le società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione dell'IVA di gruppo ai sensi dell'art. 73, anche per periodi inferiori all'anno;
- i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati, ecc., qualora quest'ultimi abbiano partecipato durante l'anno alla procedura della liquidazione dell'IVA di gruppo;
- i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d'imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali;
- i soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale tenuto a presentare la dichiarazione IVA per loro conto;
- i soggetti non residenti identificati direttamente ai sensi dell'art. 35-ter;
- particolari soggetti, qualora non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2009, tenuti a presentare tale dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito della operazione intervenuta (fusione, scissione, ecc.).
- **i soggetti che intendono utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso il credito d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale** (articolo 10 del d.l. 1° luglio 2009, n. 78).

La dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2009 contiene, tra le altre, le seguenti novità rispetto al modello dell'anno precedente:

- nel **frontespizio**:
 - sono stati soppressi i campi riservati all'indicazione della residenza anagrafica (persone fisiche) e del domicilio fiscale (persone giuridiche);
 - nel riquadro previsto per l'indicazione dei dati anagrafici del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, la compilazione dei predetti campi è richiesta esclusivamente ai soggetti residenti all'estero, poiché è stato soppresso il campo “codice fiscale attribuito per la stabile organizzazione” destinato ai soggetti non residenti che operavano in Italia sia mediante stabile organizzazione che tramite identificazione diretta/rappresentante fiscale.
 - è stato introdotto il riquadro riservato alla sottoscrizione della dichiarazione da parte dell'organo di controllo contabile. La compilazione del riquadro è prevista solo ai fini della nuova disciplina introdotta in materia di compensazione del credito IVA annuale dal D.L. n. 78/2009. Tale riquadro è riservato ai soggetti che intendono utilizzare in compensazione il credito IVA annuale per importi superiori a 15.000 Euro e che in base alle disposizioni del citato d.l. 78/2009, possono in alternativa all'apposizione del visto di conformità, far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile
- il **quadro VA** del modello IVA/2010 è costituito da 2 sezioni:
 - il rigo VA3 modello IVA/2009, che richiede la ripartizione degli acquisti registrati nell'anno, è stato collocato nell'ambito del quadro VF, rigo VF24;
 - è stato eliminato il rigo VA4 modello IVA/2009, riservato ai soggetti che si avvalgono della facoltà di versare trimestralmente l'imposta relativa alle operazioni di subfornitura (art. 74, comma 5 del DPR n. 633/1972). Il versamento della predetta imposta deve essere effettuato utilizzando specifici codici tributo;
 - il rigo VA7 modello IVA/2009, riservato all'indicazione delle operazioni agricole connesse effettuate in via occasionale (art. 34-bis del DPR n.633/1972), è stato collocato nell'ambito della nuova sezione 3 del quadro VF, rigo VF55;
 - il contenuto della sezione 2 del quadro (modello IVA/2009), riguardante l'effettuazione di operazioni esenti occasionali o di cessioni occasionali di beni usati, è stato collocato nella nuova sezione 3 del quadro VF, righe VF53 e VF54;
 - il contenuto della sezione 3 del quadro (modello IVA/2009), riguardante l'esposizione delle operazioni intracomunitarie, delle esportazioni, delle importazioni e delle operazioni da e nei confronti di San Marino, è stato collocato nell'ambito dei quadri VE (rigo VE30) e VF (rigo VF23);
 - il rigo VA42 modello IVA/2009, riservato all'indicazione dei dati relativi all'adeguamento IVA da studi di settore, è stato soppresso. Il dato sarà esposto nell'ambito del modello Unico.

- il **quadro VE** del modello IVA/2010 è costituito da 5 sezioni:
 - nella sezione 1 sono stati eliminati i righi da VE10 a VE12 modello IVA/2009, ossia i righi di sommatoria parziale relativa agli importi esposti nei righi che compongono la sezione 1;
 - la sezione 2 ora si compone di 3 righi, che richiedono l'esposizione dell'imponibile e dell'imposta delle operazioni attive effettuate, suddivise in base all'aliquota d'imposta applicata (4%, 10%, 20%);
 - è stata creata una nuova sezione 3 dove sono determinati i totali dell'imponibile (rigo VE23) e dell'imposta (rigo VE25) relativi alle operazioni evidenziate nelle precedenti sezioni 1 e 2;
 - nell'ambito della nuova sezione 4 (ex sezione 3 modello IVA/2009), il rigo VE30 è ora composto da più campi necessari per l'esposizione dettagliata delle operazioni che danno diritto a plafond, le quali l'anno scorso erano evidenziate anche nella sezione 3 del quadro VA 2;
 - nel rigo VE36 è stato introdotto un campo specifico per l'esposizione delle operazioni ad esigibilità differita effettuate ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 185/2008, c.d. IVA per cassa;
 - la nuova sezione 5 (ex sezione 4 modello IVA/2009) è costituita dal rigo VE40 dove va indicato il totale delle operazioni attive effettuate (volume d'affari). Rispetto allo scorso anno è stato eliminato il rigo VE41 (totale imposta) che costituiva di fatto il semplice riporto del dato già indicato nel rigo VE25.
- il **quadro VF** del modello IVA/2010 è costituito da 3 sezioni
 - nella sezione 1 è stato eliminato il rigo VF12 modello IVA/2009, ossia il rigo di sommatoria parziale relativa agli importi esposti nei righi che compongono la sezione 1;
 - è stata istituita la sezione 2 dove è richiesta l'indicazione del totale degli acquisti e delle importazioni registrati, delle variazioni e degli arrotondamenti e del totale dell'imposta relativa agli acquisti ed alle importazioni imponibili. Nella sezione 2 sono stati introdotti i righi VF23 e VF24. Il primo richiede l'esposizione dettagliata degli acquisti intracomunitari, delle importazioni e degli acquisti da San Marino, dati evidenziati l'anno scorso nella sezione 3 del quadro VA, mentre il secondo riguarda la ripartizione degli acquisti registrati nell'anno, esposizione che lo scorso anno era richiesta nel quadro VA, rigo VA3;
 - è stata istituita la sezione 3 relativa alla determinazione dell'IVA ammessa in detrazione. La nuova sezione accoglie alcuni dei dati contenuti nel quadro VG del modello IVA/2009, il quale era sostanzialmente riservato ai soggetti destinatari dei regimi speciali IVA caratterizzati da specifiche modalità di determinazione dell'imposta detraibile. Da quest'anno, nell'ambito del quadro VF viene chiesto al contribuente di indicare il metodo adottato per la determinazione dell'IVA ammessa in detrazione (rigo VF30). Nel caso di regimi speciali che prevedono la detrazione in misura forfetaria (agriturismo, spettacoli viaggiatori, attività agricole connesse, eccetera) è richiesto unicamente di indicare nel rigo VF57 l'importo che risulta dall'applicazione della percentuale di forfetizzazione di competenza. La compilazione di uno specifico riquadro è prevista esclusivamente per i soggetti che effettuano operazioni esenti o che applicano il regime speciale per l'agricoltura e ciò in considerazione della specificità di tali situazioni. Inoltre, nella sezione sono stati istituiti i righi da VF53 a VF55, per la gestione delle operazioni esenti occasionali, delle cessioni occasionali di beni usati e delle operazioni agricole connesse effettuate in via occasionale che lo scorso anno erano rappresentate nell'ambito del quadro VA (sezione 2 e rigo VA7).
- il **quadro VG** dello scorso anno è stato soppresso e alcuni dei dati richiesti sono confluiti nel nuovo quadro VF del modello IVA/2010, come sopra illustrato.
- nel quadro VL:
 - nella sezione 2 sono stati eliminati i righi VL1, VL2, VL4 e VL5 che costituivano un semplice riporto di importi già evidenziati in altri quadri;
 - nella sezione 3, sono stati invertiti i righi VL32 e VL33 del modello IVA/2009 per evidenziare, analogamente a quanto avviene nella sezione 1 dello stesso quadro e nella parte finale della sezione 3, prima il debito e poi il credito annuale.
- nel **rigo VX5** occorre indicare l'importo che si intende riportare in detrazione nell'anno successivo o che si intende compensare nel modello F24. In merito alle nuove modalità di compensazione del credito annuale IVA si veda la nostra circolare n. 2/10 del 18 gennaio 2010.
- il **quadro VW** è riservato all'ente o società controllante di un gruppo Iva e, trattandosi di un quadro speculare al quadro VL, sono state apportate le stesse modifiche illustrate con riferimento al predetto quadro.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti